

ALTRI ENTI**AUTORITA' PORTUALE REGIONALE**

DECRETO 8 luglio 2013, n. 2

Regolamento da adottare per ognuno dei quattro porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, Giglio per l'acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge regionale n. 23/2012 Istituzione dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n. 88/1998 e L.R. n. 1/2005;

Visto il DPGR n. 45 del 19 marzo 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario dell'Autorità Portuale Regionale;

Visto il DPGR n. 62 del 09 Aprile 2013 con il quale sono stati nominati i Comitati Portuali dei porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio porto;

Vista la DCR n. 53 del 28 maggio 2013 con la quale il Consiglio Regionale ha nominato il collegio dei revisori dei conti;

Visto l'art. 150 terdecies della L.R. n. 66/2011 che stabilisce che le funzioni in materia di gestione delle aree del demanio marittimo dei porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio porto permangono ai Comuni fino alla data di costituzione di tutti gli organi dell'Autorità Portuale Regionale;

Considerato pertanto che ad oggi le competenze e le risorse sono attribuite in materia di gestione delle aree del demanio marittimo dei porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio porto all'Autorità Portuale Regionale preso atto della costituzione di tutti gli organi individuati all'art. 4 comma 1 della L.R. 23/2012 di istituzione dell'Autorità Portuale Regionale;

Visto l'art. 125 comma 6 del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" che stabilisce che i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle categorie generali definite al medesimo comma 6;

Vista l'art. 2 comma 1 lett. a) della L.R. n. 38/2007 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro che stabilisce che "le disposizioni si applicano alle Regione, agli enti ed alle agenzie istituiti con legge regionale" e pertanto anche all'Autorità Portuale Regionale;

Visto il DPGR n. 30/R/2008 Regolamento di attuazione del Capo VII della L.R. 13 Luglio 2007 n. 38 ed in particolare le parti riguardanti anche gli enti dipendenti della Regione (parte I - Disposizioni comuni alla Regione ed agli Enti dipendenti (artt. 1- 17) e parte III - Disposizioni transitorie e finali (artt. 49 - 52));

Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione di un regolamento delle acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori da parte dell'Autorità Portuale Regionale;

Visto l'allegato A del presente atto che costituisce il regolamento delle acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori da parte dell'Autorità Portuale Regionale;

Attestata la regolarità sotto l'aspetto tecnico - amministrativo;

DECRETA

1. di approvare il Regolamento delle acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori da parte dell'Autorità Portuale Regionale (all. A);

2. di pubblicare, fino alla costituzione del sito web dell'Autorità Portuale Regionale, il presente atto comprensivo del regolamento di cui all'allegato A, sul sito web della Regione Toscana;

3. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei revisori dei conti.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 18 comma 2 lett. a) della L.R. 23/2007 è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Segretario Generale
Fabrizio Morelli

SEGUE ALLEGATO

Parte I – Norme generali

Art. 1 Principi generali

1. il presente regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 59 della L. R. n. 38/2007 *Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro* e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 *Codice degli appalti*;
2. il presente regolamento viene redatto altresì nel rispetto delle Parti I e III del DPGR 27 Maggio 2008 n. 30/R *Regolamento di attuazione del Capo VII della legge 13 Luglio 2007 n. 38* riguardanti in particolare la pubblicità degli atti di gara, le indagini di mercato, i requisiti professionali del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto, le modalità di aggiudicazione ed il ricorso ai Contratti aperti stipulati dalla Regione Toscana;
3. il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale per l'acquisizione da parte dell'Autorità Portuale Regionale quale Ente dipendente della Regione Toscana, di forniture, servizi e lavori in economia, nei limiti di quanto disposto dal Codice degli appalti, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile e nei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
4. nei limiti delle normative vigenti, l'Autorità Portuale Regionale opera nella più ampia autonomia contrattuale ed effettua il ricorso alle spese in economia per le tipologie di forniture e servizi e per l'effettuazione di lavori ricompresi nei limiti previsti dal codice degli appalti;
5. nessuna prestazione per l'acquisizione di beni e servizi e per l'effettuazione di lavori, ivi compresi gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, può essere artificiosamente suddivisa allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia;
6. le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante amministrazione diretta ovvero mediante procedura di cottimo fiduciario secondo quanto disposto dall'art. 125 del Codice degli appalti;

Art. 2 Acquisizioni in economia di forniture e servizi

1. possono essere acquisiti in economia le seguenti forniture e servizi nei limiti previsti dall'art. 28 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero nel limite di importo indicato per la specifica tipologia;

- forniture e servizi occorrenti per lo svolgimento delle ordinarie attività e per il normale funzionamento degli uffici dell'Autorità Portuale Regionale ed in particolare le tipologie di spesa individuate dal DPGR n. 30/R/2008 all'art. 27 lett. a), b), c), d), e), f), i), j), k), l), m), n), p), q), s), u), v), x), y bis);

2. il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi di cui all'art. 125 comma 10 secondo capoverso del D. Lgs. n. 163/2006 per qualsiasi tipologia di spesa nei limiti di spesa precedentemente individuati;

3. nei casi in cui siano attive convenzioni stipulate dalla Consip SpA ai sensi dell'art. 26 della 23 dicembre 1999 n. 4888 e ss. mm. ii. l'Autorità Portuale Regionale deve farvi ricorso, salvo il caso in cui i beni e servizi oggetto di tali convenzioni non siano rispondenti, per prezzo e/o qualità, alle esigenze dell'Autorità stessa; in tal caso la procedura di acquisizione può essere eseguita in modo autonomo utilizzando i parametri di prezzo delle convenzioni Consip allegando una apposita dichiarazione con la quale ciascun proponente attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e segg. del DPR n.445/2000 il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 della Legge richiamata.

Art. 3 Consultazione degli operatori economici, affidamento e stipula del contratto

1. per la consultazione degli operatori economici, per l'atto di affidamento e di stipula del contratto di di forniture e servizi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 28 e 30 del DPGR n. 30/R/2008

Art. 4 Acquisizioni in economia di lavori

1. possono essere acquisiti in economia le seguenti tipologie di lavori nell'ambito delle categorie generali individuate all'art. 125 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e nel limite massimo di importo di cui all' art. 125 comma 5 del medesimo decreto.
2. nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 125 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 ed in presenza dei presupposti richiamati per ciascuna categoria, possono essere acquisite in economia le seguenti categorie di lavori pubblici:
 - a) manutenzione, consolidamento o riparazione di opere edili comprendenti opere provvisoriale e/o di protezione, scavi e movimenti di terra, realizzazione opere di finitura e muratura, realizzazione e/o ripristino di coperture;
 - b) manutenzione o riparazione di opere stradali o di arredo urbano;
 - c) realizzazione, manutenzione o riparazione di impianti idrotermosanitari, elettrici, rete dati, telefonici, e meccanici, di sollevamento;

- d) realizzazione opere di sicurezza nelle sedi dell'Autorità Portuale regionale e negli ambiti portuali di competenza della suddetta Autorità;
 - e) manutenzione, consolidamento o riparazione di opere civili ed impiantistiche in ambito portuale;
 - f) lavori subacquei.
3. possono essere altresì eseguiti in economia le seguenti tipologie di lavori fermo restando i limiti di cui al comma 1:
- a) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili ed compresi nelle somme a disposizione nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - d) lavori necessari alla redazione degli studi di fattibilità e dei progetti;
 - e) completamenti di opere o impianti a seguito di risoluzione contrattuale o di esecuzione in danno, quando ne sia accertata l'urgenza;
 - f) lavori da eseguirsi di ufficio per il completamento di opere o impianti in dipendenza di carenze constatate in sedi di collaudo, di lodo arbitrale e di dispositivo giurisdizionale.

Art. 5 Consultazione degli operatori economici, affidamento e stipula del contratto

1. Per la consultazione degli operatori economici, per l'atto di affidamento e di stipula del contratto di lavori pubblici in economia, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del DPGR n. 30/R/2008

Art. 6 Programmazione annuale dell'attività contrattuale in economia

1. L'Autorità Portuale Regionale provvede alla programmazione annuale dell'attività contrattuale per le forniture ed i servizi acquisibili in economia;
2. Il programma annuale dell'attività contrattuale è adottato con Decreto del Segretario successivamente all'approvazione del bilancio preventivo economico annuale ed è diffuso sul sito Internet dell'Autorità Portuale Regionale ovvero sul sito Internet della Regione Toscana;
3. Con Decreto del Segretario dell'Autorità Portuale Regionale adottato nel corso dell'anno si possono integrare o modificare le attività contrattuali inserite nel programma annuale;
4. Alla programmazione annuale e triennale dei lavori di manutenzione provvede l'Autorità Portuale Regionale con le modalità previste dal D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 7 Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

1. Per ogni acquisizione in economia il Segretario dell'Autorità Portuale individua sempre il responsabile unico del procedimento ed il direttore dell'esecuzione le cui funzioni e responsabilità sono disciplinate al Capo II del DPGR 30/R/2008.